

1. Introduzione

L'azienda Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. si impegna a mantenere un ambiente di lavoro conforme alle normative legali ed etiche. Il whistleblowing permette ai dipendenti, collaboratori e terze parti di segnalare comportamenti illeciti, fraudolenti o contrari ai principi di integrità e trasparenza, senza temere ritorsioni.

2. Obiettivo della Procedura

Garantire che tutte le segnalazioni di comportamenti illeciti, abusi o violazioni etiche siano trattate con serietà, riservatezza e nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

3. Chi può segnalare

Possono effettuare segnalazioni:

- Dipendenti
- Collaboratori esterni
- Fornitori
- Clienti

4. Cosa segnalare

È possibile segnalare comportamenti che riguardano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Frodi e appropriazioni indebite
- Conflitti di interesse non dichiarati
- Violazioni delle normative aziendali, locali o internazionali
- Abusi di potere o comportamenti di discriminazione
- Corruzione o tentativi di corruzione
- Danno all'ambiente o violazioni delle normative ambientali

5. Protezione del Soggetto segnalato dalle segnalazioni in “MALAFEDE”

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o

altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

6. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- **Piattaforma online:** Sistema elettronico sicuro che permette la segnalazione di comportamenti illeciti in modo anonimo, se desiderato, tramite il link <https://whistlesblow.it/c/casa-di-cura-maria-rosaria-spa/1> presente sul nostro sito internet www.mariarosaria.it.

Il Decreto 24/2023 ha provveduto ad ampliare i canali a disposizione dei segnalanti, tramite la previsione di un c.d. canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC qualora non siano disponibili gli altri canali di segnalazione interna.

L'accesso al canale esterno dell'ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui:

- il soggetto segnalante operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- il soggetto segnalante abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;
- il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. Riservatezza e protezione dell'identità

L'azienda garantisce la massima riservatezza riguardo all'identità del segnalante, proteggendo i suoi dati personali e il contenuto della segnalazione. In nessun caso verrà rivelata l'identità del segnalante, salvo nel caso di indagini interne o richieste da parte delle autorità competenti.

8. Responsabile delle segnalazioni

Il responsabile delle segnalazioni nominato è il Signor Ettore Vairo.

9. Gestione delle segnalazioni

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- Ricezione: il gestore riceve le segnalazioni;

- Istruttoria ed accertamento: il gestore valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. I fatti oggetto della segnalazione vengono riportati dal segnalante nell'apposito modulo presente al link <https://whistlesblow.it/c/casa-di-cura-maria-rosaria-spa/1>. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione se noto o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di sospetto di commissione di un reato, il gestore procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente ai soci, ai componenti degli Organi Sociali, alla Direzione, ai dipendenti, compresi i dirigenti.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla segnalata nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore è tenuto a documentare, mediante la conservazione le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il gestore si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai soggetti espressamente autorizzati.

10. Non Ritorsioni e tutela del Segnalante

La Azienda, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del Responsabile garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi

successivamente errata o infondata. Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

11. Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.) Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

12. Feedback al Segnalante

In caso di segnalazione non anonima, l'azienda si impegna a fornire un feedback al segnalante sull'esito della segnalazione, compatibilmente con la riservatezza necessaria per la gestione del caso.

13. Responsabilità e Monitoraggio

Il Responsabile della Compliance è incaricato di monitorare l'efficacia della procedura di whistleblowing e di garantirne la corretta applicazione.

Inoltre, ogni segnalazione sarà trattata tempestivamente e con la dovuta attenzione.

14. Trattamento dei dati ai fini della privacy

La Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. assicura la tutela dei dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nella gestione delle Segnalazioni è individuato nella persona giuridica della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A., in relazione alla quale insiste la titolarità del/i rapporto/i cui afferiscono ai dati stessi.

Tutto il personale aziendale viene messo a conoscenza delle finalità del trattamento dei propri dati in caso di segnalazione, dei propri diritti e delle modalità di esercizio degli stessi, tramite apposita informativa posta in calce ai moduli per la segnalazione.

15. Conclusioni

Questa procedura mira a garantire un ambiente di lavoro che favorisca la trasparenza e l'integrità, prevenendo e reprimendo comportamenti scorretti, fraudolenti o illegali. Ogni segnalazione contribuisce al miglioramento e al rafforzamento dei valori aziendali.